

Risposta a interpello: anche se l'acquirente è in regime forfetario e a prescindere dalla soglia

Scambi intraUe, l'Iva è leggera

La franchigia del fornitore rende l'operazione domestica

DI FRANCO RICCA

L'introduzione in Italia di beni acquistati presso fornitori Ue che si avvalgono del regime di franchigia dall'Iva non costituiscono acquisti intracomunitari, anche se l'acquirente è, a sua volta, in regime forfetario e a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla soglia di 10.000 euro annui. Secondo le regole unionali recepite nel dl 331/93, infatti, si tratta di operazioni interne del paese di origine dei beni. Lo ha confermato l'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 431 del 23 agosto 2022, convalidando la soluzione prospettata dall'istante, un contribuente forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54 e ss. della legge n. 190/2014, in relazione al trattamento applicabile agli acquisti di beni che egli intende effettuare presso un fornitore ungherese anch'esso in regime di franchigia per le piccole imprese.

Premesso che, in base all'art. 58 del citato art. 1, il soggetto che si avvale del regime forfetario applica l'art. 38, comma 5, lett. c) del dl 331/93, per cui è tenuto ad assolvere l'Iva in Italia quando effettua acquisti intracomunitari per ammontare superiore a 10.000 euro annui, oppure anche sotto tale limite in caso di opzione, l'istante esprimeva l'avviso che gli acquisti effettuati presso fornitori Ue in regime di franchigia non fossero soggetti a tassazione in Italia, indipendentemente dall'ammontare; in questo caso, quindi, l'acquirente soggetto passivo italiano, non effettuando un acquisto intracomunitario,

non sarebbe tenuto ai relativi adempimenti (es. presentazione del modello Intrastat), fermo l'obbligo "di emettere comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto."

Nella risposta, l'agenzia osserva che il regime speciale delle piccole imprese contemplato dalla direttiva Iva stabilisce che non si considerano cessioni intracomunitarie quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di tale regime (parallelamente, la direttiva esclude dalla nozione di acquisto intracomunitario gli acquisti effettuati presso tali soggetti). Conformemente a tali previsioni, l'art. 38, comma 5, lett. d) del dl n. 331/93 stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio stato membro dell'esone disposto per le piccole imprese (a completamento della disciplina, l'art. 41, comma 2-bis di tale decreto, specularmente, non considera cessioni intracomunitarie quelle effettuate da detti cedenti).

L'agenzia ricorda quindi di avere chiarito con la circolare 21 giugno 2010, n. 36 (non 26, refuso redazionale della risposta), il soggetto passivo italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non effettua un acquisto intracomunitario, trattandosi di operazione rilevante ai fini Iva nello stato membro di origine; se l'acquirente non ha ricevuto dal fornitore "apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette co-

munque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni".

In conclusione, l'agenzia ritiene quindi condivisibile la soluzione prospettata dall'interpellante, in quanto le suddette regole si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfetario o meno).

Sulla questione, premesso che non si comprende il fondamento normativo della puntualizzazione della circolare n. 36/2010 circa l'obbligo di emettere l'autofattura nell'eventualità di mancato ricevimento di documentazione da parte del fornitore, essendo tale obbligo previsto solo per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (compresi gli acquisti intracomunitari), è da osservare che, trattandosi di acquisti presso soggetti esteri, l'acquirente italiano, anche se forfetario, dovrebbe essere tenuto a comunicare l'operazione al Sdi ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015 (esterometro), con le nuove modalità previste dal 1° luglio 2022.

E' da ritenere però che, in base alle modifiche apportate dall'art. 12 del dl n. 73/2022, l'obbligo della comunicazione dovrebbe essere escluso se l'ammontare dell'acquisto non supera 5.000 euro, trattandosi di operazione passiva territorialmente non rilevante in Italia, sebbene non in forza delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 7-octies, richiamate nel citato comma 3-bis.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1956 - T.1752

